

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 20 febbraio 2001, prot. n. 2324/1.3.17

Unione dei Comuni della ... - Ineleggibilità e incompatibilità.

Con la nota sopra indicata, codesto ente ha chiesto allo scrivente Servizio un parere in merito alla sussistenza di una causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità per un dipendente dell'Unione dei Comuni alla carica di consigliere comunale di uno dei comuni facenti parte dell'Unione stessa.

Come è noto e come evidenziato nella stessa nota dell'ente, la giurisprudenza costituzionale ha ribadito più volte che le cause di ineleggibilità ed incompatibilità sono soggette alla riserva di legge, sono di stretta interpretazione e non possono, quindi, essere estensibili neppure in via analogica.

L'attuale normativa vigente, contenuta ora nel testo unico delle leggi, sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), e in particolare nel capo II; del titolo III, della prima parte, non prevede espressamente alcuna causa ostativa connessa con le unioni di comuni. È evidente che tale mancanza per alcune fattispecie potrebbe essere foriera di contraddizioni e questa situazione potrebbe subire una particolare evoluzione normativa oppure interpretativa da parte della giurisprudenza.

Nonostante però la mancanza di precisi riferimenti da parte della legge all'unione dei comuni, nel caso illustrato da codesto ente una possibile causa di incompatibilità potrebbe essere rinvenuta nell'articolo 63, comma 1, numero 1) del testo unico. Infatti, l'unione di comuni è certamente qualificabile come ente, e pertanto - qualora l'unione ricevesse in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente - il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento dell'unione potrebbe risultare incompatibile alla carica di sindaco o di consigliere comunale di uno dei comuni facenti parte dell'unione stessa.

Al di fuori della situazione sopra illustrata, sempre in ordine alla specifica ipotesi evidenziata dall'ente, similmente a quanto avviene per le comunità montane, non dovrebbe sussistere una causa di ineleggibilità o di incompatibilità in generale tra l'essere dipendente (senza poteri di rappresentanza o di coordinamento) dell'unione e il ricoprire la carica di consigliere comunale in uno dei Comuni facenti parte dell'unione.